



STATUTO

della Federazione Speleologica Pugliese

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NORMATIVA APPLICABILE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita una Federazione tra gruppi speleologici della Regione Puglia, l'Associazione denominata "Federazione Speleologica Pugliese" in breve "FSP". La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "ETS") al momento della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

La nuova denominazione "Federazione Speleologica Pugliese Ente del Terzo Settore" in acronimo "FSP – ETS" sarà utilizzata nei rapporti con il pubblico ai sensi dell'Art. 12 del CTS.

ART. 2) SEDE

La FSP, fondata il 4 marzo 1977, ha sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) presso il Museo Speleologico "Franco Anelli", in Piazzale Anelli, ed è affiliata alla Società Speleologica Italiana ETS della quale approva finalità e direttive.

Il Comitato Esecutivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici locali e operativi.

Il cambio di sede legale all'interno del territorio regionale della Puglia non comporta modifica statutaria.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

La FSP non ha fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri associati.

La FSP svolge in via esclusiva una o più attività di interesse generale previste dall'Art. 5 del CTS, lettere d), e), f), i), k), l), z) e nello specifico:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

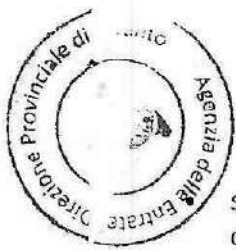
La FSP è un'associazione che ha come scopi:

- a. la cura dei contatti tra i Gruppi Speleologici della Regione Puglia facenti parte della FSP, incentivandone la collaborazione e il confronto, rappresentandoli in contesti regionali istituzionali, nazionali e internazionali;
- b. incentivare la crescita e la diffusione della Speleologia nella Regione Puglia curandone un armonico e ordinato sviluppo;
- c. promuovere la conoscenza, la documentazione, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio
- d. carsico regionale ipogeo ed epigeo e delle cavità artificiali;
- e. incentivare lo studio degli aspetti geologici, ecologici, storico-archeologici, antropologici, sanitari ed economico-turistici ad essi attinenti, anche attraverso la collaborazione con esperti delle singole discipline ed Enti istituzionali e di ricerca, nonché promuovere iniziative – anche legislative – a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale. Gli scopi sociali vengono realizzati mediante l'opera dei componenti la FSP e la collaborazione dei Gruppi Federati, altre organizzazioni speleologiche, istituti scientifici, singoli ricercatori, nonché enti di promozione culturale e del tempo libero, sia nazionali sia internazionali;
- f. favorire l'uniformità e la conoscenza delle tecniche e delle attrezzature speleologiche in uso nei gruppi, interfacciandosi con le Scuole di Speleologia;
- g. promuovere l'organizzazione e la realizzazione di spedizioni in collaborazione tra i Gruppi;
- h. contribuire alla organizzazione del "Soccorso Speleologico" collaborando in modo incondizionato con le squadre della Regione Puglia facenti capo al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.);
- i. supporto alla formazione universitaria e post-universitaria;
- j. supporto alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 33, la FSP è riconosciuta quale referente regionale per le attività speleologiche in Puglia. La FSP è titolare della gestione, della conservazione e dell'aggiornamento del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" della Regione Puglia.

Per perseguire le proprie finalità la FSP potrà:

- editare e diffondere libri e riviste; produrre e diffondere audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela e alla conoscenza dell'ambiente carsico e ipogeo artificiale;
- svolgere e organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, borse di studio, gite, campi di lavoro, convegni, congressi e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati ovvero Associazioni italiane e straniere;
- gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree di interesse carsico e ipogeo, così come musei o percorsi didattici di qualsiasi genere;
- assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica che abbiano scopi affini agli interessi della FSP;
- assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente carsico epigeo e ipogeo;
- proporre linee guida, normative o regole amministrative su tematiche di tutela dell'ambiente carsico epigeo e ipogeo; compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessari e utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- raccogliere fondi destinati al finanziamento delle attività statutarie da fonti coerenti con i fini istituzionali dell'Associazione, incluse le donazioni, i lasciti, i finanziamenti da Enti pubblici o privati per progetti o programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali;



svolgere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente carsico epigeo e ipogeo, anche mediante la formazione professionale di personale addetto al settore turistico-culturale;

- stipulare Convenzioni Assicurative o istituire fondi di mutualità a favore dei propri Soci.

La FSP, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 4 del CTS, realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Comitato Esecutivo.

In via secondaria e strumentale, la FSP potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'Art. 6 del CTS.

La FSP può esercitare, a norma dell'Art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4) I SOCI

Possono far parte della FSP i Gruppi Speleologici della Regione Puglia che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino, in caso di ammissione, a osservarne lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. I Gruppi Speleologici intenzionati a far parte della FSP dovranno presentare apposita domanda al Comitato Esecutivo, la quale dovrà contenere: esposizione dettagliata dell'attività svolta dall'aspirante Gruppo federato nei due anni alla data della domanda di affiliazione (per attività del Gruppo non deve intendersi quella svolta dai singoli componenti), Statuto Sociale del Gruppo registrato da almeno due anni dal quale risulti che non sono perseguiti fini di lucro, e che non esistono norme in contrasto con gli scopi statutari della FSP; elenco dei nominativi componenti l'Organo Esecutivo del Gruppo e l'elenco aggiornato degli associati, tramite invio di estratto di verbale da cui risultino tali deliberazioni.

Tutti i Gruppi Federati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Ciascun Gruppo Speleologico Federato deve, all'inizio di ogni anno solare, comunicare al Comitato Esecutivo della FSP l'eventuale modifica dei nominativi dei Rappresentanti di Gruppo in seno alla Federazione (dei quali uno effettivo e uno supplente), dei componenti l'Organo Esecutivo del Gruppo e dell'elenco aggiornato degli associati tramite invio di estratto del processo verbale da cui risultino tali deliberazioni.

I Gruppi Associati, per mezzo dei loro rappresentanti, hanno diritto di esaminare i Libri sociali.

ART.5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

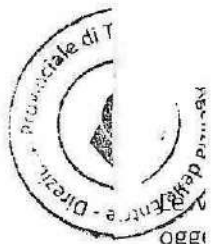
Un Gruppo Speleologico cessa di far parte della FSP:

- per recesso volontario;
- per esclusione.

Recesso volontario

Il Gruppo Federato può esercitare facoltà di recedere dalla FSP.

Chi intende recedere dalla FSP deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Esecutivo, il quale dovrà prenderne atto nella sua prima riunione utile e adottare una apposita deliberazione da annotare sul Libro dei Soci. In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il Gruppo Federato abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la FSP.



Esclusione

Sono motivi di esclusione dalla FSP:

- a. l'inadempienza degli obblighi e/o delle obbligazioni assunte verso la FSP;
- b. il mancato pagamento della quota associativa annuale nei modi, nella misura e nel termine fissato dal Regolamento;
- c. l'arretramento, in qualunque modo, di danni morali o materiali alla FSP da parte del Gruppo Federato o dei suoi legali rappresentanti, oppure la incompatibilità della condotta del Gruppo Federato o dei suoi legali rappresentanti con i motivi etici morali e statutari ai quali la FSP si ispira, secondo la procedura definita dal regolamento;
- d. tre assenze consecutive e ingiustificate del rappresentante del Gruppo Federato alle riunioni dell'assemblea dei soci

L'esclusione dei Soci è proposta dal Comitato Esecutivo, sentito il Collegio dei Probiviri, ed è sottoposta all'Assemblea che, nella prima seduta utile, si esprime.

La deliberazione viene comunicata al Gruppo interessato a mezzo PEC e/o Raccomandata A/R.

Avverso tutte le delibere che determinano la perdita della qualifica di Gruppo Federato è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che dovrà esprimersi alla prima convocazione utile, sentito il Collegio dei Probiviri.

ART. 6) PRINCIPI DELIBERATIVI

La FSP adotta i principi di libera eleggibilità degli organi amministrativi, del voto singolo di cui all'art. 2532, Co. 2 del Codice Civile e della sovranità dell'Assemblea dei Soci, come per Legge.

ART. 7) ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Gruppi;
- b. il Presidente;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi dell'Associazione si applicano le norme sul conflitto di interessi previste dall'Art. 27 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e nella tutela del principio di non discriminazione, nella composizione degli organi associativi applica le disposizioni legislative vigenti in materia di elettività delle cariche.

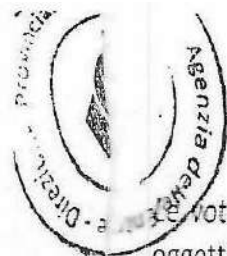
ART. 8) ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI FEDERATI

Sono ammessi a far parte dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP n. 2 (due) rappresentanti per ogni Gruppo Speleologico Federato di cui uno effettivo e uno supplente. Al Rappresentante effettivo, delegato dal Gruppo, spetta l'unico voto che è garantito a ciascun Gruppo Federato, mentre al supplente vengono demandati gli stessi compiti in assenza del Rappresentante effettivo.

In loro assenza, potrà essere delegato un associato del medesimo Gruppo, risultante negli elenchi soci trasmessi a inizio anno solare, purché presenti delega scritta del Gruppo Federato di appartenenza.

L'Assemblea dei Rappresentanti regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Gruppi Speleologici Federati e le sue deliberazioni obbligano anche i Gruppi assenti o dissenzienti.

L'Assemblea elegge il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Probiviri nelle modalità definite dal regolamento.



Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali saranno svolte a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno a scrutinio palese, salvo che la maggioranza dei presenti non voti per lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea della FSP, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constatare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea anche altri soci dei gruppi, che non siano rappresentanti di Gruppo o loro delegati, in qualità di uditori senza diritto di voto.

L'Assemblea, in via ordinaria, viene convocata, almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, di cui la prima entro tre mesi dall'inizio dell'anno solare.

Essa oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del Giorno dovrà:

- discutere e approvare il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione dell'anno precedente; udite le relazioni del Presidente e del Comitato Esecutivo;
- procedere al rinnovo delle cariche sociali scadute;
- la programmazione dell'attività;
- l'approvazione delle variazioni delle quote sociali proposte dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei Soci, in via straordinaria, viene convocata per deliberare nelle seguenti materie:

- recesso, esclusione ed espulsione di un Gruppo proposta dal Comitato;
- questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere e demandate per legge o per Statuto o sottoposte al suo esame dal Comitato Esecutivo;
- scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- proposte di modifica dello Statuto associativo;
- questioni e argomenti proposti dai Gruppi federati.

L'Assemblea dei Soci deve essere pure convocata, a norma di Legge, quando ne facciano domanda, in cui siano indicati gli argomenti da trattare, almeno 1/3 (un terzo) dei Gruppi Speleologici Federati.

Nell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto di voto tutti i Gruppi in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 24 del CTS.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della FSP, o dal suo vice se nominato all'interno del Comitato Esecutivo, o se mancanti, da un componente eletto dall'Assemblea; Segretario verbalizzante è un componente del Comitato esecutivo, o in sua assenza, è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

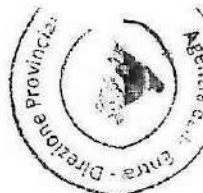
L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del CTS, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal CTS. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 9) POTERE REGOLAMENTARE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci ha il potere di approvare Regolamenti attuativi dei principi del presente Statuto, per organizzare le attività dell'associazione.

La potestà regolamentare si applica agli ambiti disciplinati nel presente Statuto, e inoltre:

- alle modalità organizzative degli organi;
- ai criteri e modalità di ammissione e revoca dei Soci;
- alle procedure di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- alle articolazioni tematiche interne e alla commissione catasto;



e. ad ogni altro aspetto dell'organizzazione.

I regolamenti possono essere proposti dal Comitato Esecutivo o da un numero di Soci pari ai tre quinti del totale.

Essi sono approvati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 10) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci nelle modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale in conformità alle deliberazioni del Comitato Esecutivo. Esso rappresenta la Federazione di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente può rilasciare procure e deleghe a favore di Componenti del Comitato Esecutivo, o terzi per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento della Federazione.

Per il solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere o a persone da essi delegate.

Al Presidente spetta:

- curare il legittimo ed efficiente andamento dell'amministrazione della FSP;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della FSP nonché della normativa;
- promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti della FSP ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Comitato Esecutivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Comitato Esecutivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Possono candidarsi alla Presidenza i Soci dei Gruppi Federati che abbiano maturato una congrua esperienza all'interno della Federazione.

ART. 11) COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è l'organo preposto all'amministrazione della FSP ed è formato dal Presidente e da 4 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. La carica di Tesoriere scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Possono candidarsi a far parte del Comitato Esecutivo esclusivamente i Soci dei Gruppi Federati che siano in regola con gli obblighi dell'Art. 4.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Esecutivo decada dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione surrogando il primo tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva. Il Componente così nominato decade alla scadenza naturale del Comitato Esecutivo.



Nel caso in cui, nel corso del triennio, la metà dei membri del Comitato Esecutivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Comitato.

Al Comitato Esecutivo compete di:

- a. nominare, scegliendoli tra i componenti eletti: il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e di disporre la revoca;
- b. gestire la FSP in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della FSP. Con riferimento all'amministrazione straordinaria si dovrà acquisire successiva ratifica dell'Assemblea;
- d. approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f. deliberare in ordine all'espulsione degli Associati;
- g. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione;
- h. redigere e modificare il Regolamento interno che deve essere approvato dall'Assemblea;
- i. nominare Commissioni tecniche e organizzative per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- j. approvare i Regolamenti predisposti dalle Commissioni e ratificarne i Responsabili;
- k. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

ART. 12) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia per favorire le procedure e dirimere le questioni della vita associativa, composto da un numero di 3 persone.

Esso svolge funzioni consultive attribuite dal presente Statuto, in particolare riferimento alla risoluzione dei conflitti.

È eletto dall'Assemblea nelle modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti e dura in carica 3 anni, rieleggibile.

Possono candidarsi come componenti gli ex presidenti della FSP e gli iscritti ai Gruppi Federati che abbiano maturato una comprovata esperienza all'interno della Federazione da almeno 5 anni e che non abbiano avuto condotte in contrasto con le finalità della FSP.

ART. 13) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della FSP;
- b. dai contributi, erogazioni liberali, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
- c. dalle quote associative;
- d. dal patrimonio inalienabile librario custodito nel Museo Speleologico Franco Anelli;
- e. da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

La FSP è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti, alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

La FSP è tenuta a utilizzare il proprio patrimonio per il perseguimento esclusivo delle finalità statutarie.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FSP.

ART. 14) BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Esecutivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea Ordinaria con voto palese e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo verranno messi a disposizione di tutti i Gruppi Associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che indica all'Ordine del Giorno per la loro approvazione.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 15) SCIoglimento

La FSP ha durata illimitata ma lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato anticipatamente dall'Assemblea Straordinaria dei Gruppi con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Gruppi.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017.

ART. 16) DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dai Gruppi Federati, convocati in Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta dei componenti.

Le sessioni di approvazione di modifiche statutarie devono essere precedute dalla trasmissione ai soci delle proposte di modifica, da parte del Comitato Esecutivo, per almeno 20 giorni antecedenti la riunione dell'Assemblea.

Le modifiche possono essere proposte dal Comitato Esecutivo, da 1/3 dei gruppi federati, e devono riportare il parere non vincolante del collegio dei Probiviri.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e per quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione così come le leggi vigenti in materia. In assenza, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti secondo le disposizioni dell'Art. 7 del presente Statuto. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno redatto dal Comitato esecutivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria.

NORME TRANSITORIE

- I. Nelle more dell'elezione del Collegio dei Probiviri ai sensi del presente Statuto, il Collegio stesso si intende costituito dai componenti del Collegio dei Revisori attualmente in carica e sino alla scadenza del mandato.

